possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana, viene modificato nel modo seguente :

— la data del 31 dicembre 1965 che figura alla lettera b) è sostituita con quella del 31 dicembre 1966 ;

— la lettera b) è completata con la seguente disposizione :

« Tuttavia ciascuno Stato membro può stabilire che gli agrumi sottoposti ad un trattamento in superficie con le sostanze suddette debbano essere oggetto di una timbratura o di un'etichettatura recante l'indicazione del trattamento effettuato. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 23 dicembre 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 1965

relativa alla proroga della sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai reattori nucleari e a talune loro parti e pezzi staccati della voce ex 84.59 B

(65/570/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la sua decisione del 2 aprile 1962 (1), modificata da quella del 14 maggio 1962 (2), relativa alla modifica della voce 84.59 B ed alla sospensione parziale, fino al 31 dicembre 1965, dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai reattori nucleari, alle loro parti e pezzi staccati, ivi compresi gli elementi di combustibile non irradiati e particolarmente quelli a uranio naturale,

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

Previa consultazione del Consiglio e della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Considerando l'opportunità di incoraggiare lo sviluppo delle industrie che producono attrezzature nucleari nella Comunità ;

Considerando tuttavia che nei prossimi anni la Comunità, per realizzare progetti nel settore nucleare, rimarrà parzialmente tributaria delle importazioni per quanto riguarda i reattori e le loro parti e pezzi staccati, ivi compresi gli elementi di combustibile non irradiati ;

Considerando che è nell'interesse della Comunità che venga sospesa parzialmente per un certo periodo l'applicazione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune per tali prodotti, al fine di evitare che l'applicazione integrale e immediata di detti dazi gravi sul costo degli impianti prospettati e rischi cosí di ostacolarne la realizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È prorogata fino al 31 dicembre 1966 la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune, decisa fino al 31 dicembre 1965 con decisione del Consiglio in data 2 aprile 1962, modificata da quella del 14 maggio 1962, per i prodotti compresi nella seguente tabella e sino al livello ivi indicato :

(1) GU n. 32 del 30. 4. 1962, pag. 1063/62.
(2) GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1281/62.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
84.59	B. Reattori nucleari :	
	I. Reattori	7 %
	II. Parti e pezzi staccati :	
	a) Elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale	5 %
	c) altri	7 %

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 23 dicembre 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO